



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 – cpgallipoli@mit.gov.it; cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA

Disciplina della navigazione in prossimità della costa Zone di mare interdette alla navigazione

Il sottoscritto C.V. (CP) Pierpaolo PALLOTTI, Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli

- VISTO:** l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico" che attribuisce al Capo del Compartimento Marittimo la competenza ad emanare ordinanze concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172" e ss. mm. e ii;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "compatibilità tra attività nautiche: disciplina";
- VISTO:** il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE"
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto" e ss. mm. e ii.;
- VISTE:** le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge n. 172/2003 sopra richiamata e dell'articolo 26-bis del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cosiddetto "Codice della nautica da diporto";
- VISTO:** il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione" ed il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)";
- VISTA:** l'Ordinanza balneare in data 15.04.2026 della Regione Puglia, emanata con atto dirigenziale n. 00215 in pari data, per disciplinare l'esercizio delle attività delle strutture turistico-

ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale della Regione Puglia nonché l'uso del bene demaniale connesso specificatamente alla stagione balneare;

VISTI: i vigenti Regolamenti sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito dei Circondari marittimi di Gallipoli ed Otranto;

VISTA: la propria ordinanza n.36/2018 in data 26.04.2018 del Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli – *"Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione"*;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare organicamente i limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Gallipoli, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

TENUTO CONTO: che la costa di giurisdizione (comprendente i litorali tra la località "Casalabate" del Comune di Squinzano alla località "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo) è caratterizzata sia da bassi che da alti fondali ed elevata presenza turistica;

VISTI: i nuovi orientamenti già adottati nel 2025 nelle Ordinanze di Sicurezza Balneare relativi alla navigazione dei piccoli natanti da spiaggia a trazione muscolare quali canoe, surf a remi (detti SUP – stand up paddle) natanti a remi tipo jole nella fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco;

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

Ambito di Applicazione

La presente Ordinanza si applica alle acque ricadenti nel Compartimento marittimo di Gallipoli si estende dal territorio compreso tra la località "Casalabate" del Comune di Squinzano alla località "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo incluso.

Art. 2

Zone di mare riservate alla balneazione

1. Dal **1° maggio al 30 settembre** le zone di mare estese fino ad una distanza di **200 metri** dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di **100 metri** per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono **riservate alla balneazione**, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

2. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, fatto salvo quanto consentito al successivo paragrafo 3, è **interdetta, in generale, la navigazione di qualsiasi unità navale, a motore ed a vela compresi i pedalò, nonché l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio**. L'attraversamento delle suddette zone di mare riservate alla balneazione è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio/atterraggio.
3. Ferme restando le altre disposizioni ed in particolare quelle contenute nella vigenti Ordinanze disciplinanti il diporto nautico e la sicurezza della balneazione, nelle zone di mare comprese tra il limite delle acque sicure e il limite della zona destinata alla balneazione è consentita la navigazione esclusivamente ai piccoli natanti da spiaggia a trazione muscolare, ossia condotti a remi, con controllo diretto e manuale da parte dell'uomo (jole, pattini, sandolini, mosconi, canotti gonfiabili, canoe, kajak, SUP), alle seguenti prescrizioni:
- il raggiungimento del limite delle acque sicure per i suddetti mezzi deve avvenire esclusivamente a spinta manuale in maniera perpendicolare alla costa;
 - la navigazione deve avvenire solo in ore diurne (dal sorgere del sole al tramonto) e con condizioni meteo marine favorevoli;
 - i conduttori devono prestare la massima attenzione alla eventuale presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza da quest'ultimi, interrompendo la navigazione qualora le condizioni del mare e del vento non consentano di manovrare in piena sicurezza il natante, provvedendo all'immediato rientro a riva.
4. Sono escluse dai divieti del presente articolo le unità appartenenti alla Guardia Costiera, alle Forze di Polizia e/o Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di istituto, quelle adibite al salvataggio, nonché i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque, ai fini dell'accertamento della loro balneabilità.
- Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere facilmente riconoscibili ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché devono ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento.
- I bagnanti devono mantenersi ad almeno 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.
- Tutte le unità navali di cui al presente comma, devono, comunque, mantenere una idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito, al fine di prevenire situazioni di pericolo.
5. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è **vietato**:
- caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa.

In generale è vietata la pesca, tranne quella esercitata con canna fissa da terra, da praticare nelle aree esclusivamente individuate dai Comuni costieri ed opportunamente segnalate con apposita cartellonistica, nel fedele rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia.

Art. 3

Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, nelle acque marittime **comprese dal limite della zona riservata alla balneazione fino al limite di 1000** metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutti, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di

ormeggio, la navigazione a motore è consentita alla **velocità massima di 8 nodi** e, comunque, con lo scafo in dislocamento.

Art. 4
Disposizioni finali

1. La presente ordinanza, **abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 36 del 26 aprile 2018**.
2. Norme più restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza, potranno essere stabilite in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale, da parte del Capo del Circondario marittimo.
3. La pubblicità della presente Ordinanza è assicurata mediante affissione all'albo degli uffici marittimi del Circondario marittimo di Gallipoli e dei Comuni costieri, nonché tramite inclusione nel sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/> ordinanze.
4. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza è punito, se il fatto non costituisce altro reato o illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, ai sensi:
 - del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e relative disposizioni di attuazione nonché delle pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
 - degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 e altre pertinenti norme del Codice della navigazione;
 - del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4;
 - degli artt. 650 e 673 e altre pertinenti norme del Codice penale.

Gallipoli (LE), (documento dotato di marca temporale)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pierpaolo PALLOTTI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
PIERPAOLO PALLOTTI

In Data/On Date:
martedì 5 maggio 2026 16:40:39

